

- (5) Gli importi coperti dalla garanzia comunitaria ai sensi della presente decisione dovrebbero rappresentare massimali di finanziamento da parte della BEI nel quadro della garanzia comunitaria. Essi non dovrebbero costituire obiettivi che la BEI sia tenuta a raggiungere.
- (6) Le politiche della Comunità in materia di relazioni esterne sono state oggetto di revisione ed estensione negli ultimi anni. Ciò ha interessato in particolare la strategia di preadesione, la politica europea di vicinato, i nuovi partenariati con l'America latina e con l'Asia sudorientale, nonché il partenariato strategico dell'Unione europea con la Russia, l'Asia centrale, la Cina e l'India. Lo stesso si può affermare in relazione alle politiche della Comunità in materia di sviluppo, che sono state ormai estese a tutti i paesi in via di sviluppo e rappresentano uno dei pilastri delle relazioni esterne della Comunità, in quanto offrono una soluzione elaborata su misura per le esigenze dei paesi in via di sviluppo.
- (7) Dal 2007 le relazioni esterne della Comunità sono state altresì sostenute dai nuovi strumenti finanziari, ossia lo IAP, l'ENPI, il DCI, l'Iniziativa europea per la democrazia e i diritti dell'uomo (EIDHR) ⁽¹⁾ e lo strumento per la stabilità ⁽²⁾.
- (8) Le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero essere coerenti con le politiche esterne della Comunità e sostenerle, anche per quanto riguarda specifici obiettivi regionali, e dovrebbero contribuire all'obiettivo generale, di cui agli articoli 177 e 179 del trattato, della promozione e del consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e all'osservanza degli accordi internazionali in materia ambientale dei quali la Comunità è parte. Per quanto concerne in particolare i paesi in via di sviluppo, le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero promuovere: lo sviluppo economico e sociale sostenibile di tali paesi, segnatamente di quelli tra loro che sono più svantaggiati; la loro integrazione agevole e graduale nell'economia mondiale; la campagna contro la povertà; l'obiettivo generale dello sviluppo e del consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto; l'obiettivo generale del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, così come la conformità con gli obiettivi approvati dalla Comunità nel contesto delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali competenti. È opportuno che, assicurando la coerenza complessiva con le azioni comunitarie, il finanziamento della BEI sia complementare alle politiche, ai programmi e agli strumenti di assistenza corrispondenti della Comunità nelle varie regioni. Inoltre, è opportuno che la tutela dell'ambiente e la sicurezza energetica degli Stati membri rientrino tra gli obiettivi di finanziamento della BEI in tutte le regioni ammissibili. Le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero essere realizzate nei paesi che rispettano condizioni adeguate, conformi ad accordi di alto livello conclusi con la Comunità su aspetti politici e macroeconomici.
- (9) È opportuno rafforzare il dialogo politico tra la Commissione e la BEI, così come la pianificazione strategica e la coerenza tra il finanziamento della BEI e quello della Commissione. Occorre rafforzare il legame tra le attività realizzate dalla BEI al di fuori della Comunità e le politiche comunitarie tramite il potenziamento della cooperazione tra la BEI e la Commissione sia a livello centrale sia in loco. È opportuno che un tale coordinamento rafforzato includa tra l'altro la consultazione reciproca preventiva sugli aspetti politici, la preparazione di documenti di importanza reciproca e la programmazione dei progetti. Un'importanza particolare riveste la consultazione preventiva sui documenti di programmazione strategica redatti dalla Commissione o dalla BEI, al fine di massimizzare le sinergie tra le attività della BEI e quelle della Commissione e di misurare i progressi realizzati verso il conseguimento dei pertinenti obiettivi politici della Comunità.
- (10) Nei paesi in fase di preadesione, è opportuno che le operazioni di finanziamento della BEI riflettano le priorità definite nei partenariati per l'adesione, nei partenariati europei, negli accordi di stabilizzazione e di associazione e nei negoziati con la Comunità. Nei Balcani occidentali l'azione della Comunità dovrebbe passare gradualmente dal sostegno alla ricostruzione al sostegno preadesione. In questo contesto, l'attività della BEI dovrebbe, inoltre, favorire l'aspetto del rafforzamento delle istituzioni, in cooperazione, se del caso, con altre istituzioni finanziarie internazionali attive nella regione. Nel periodo 2007-2011 è opportuno che il finanziamento a favore dei paesi candidati (Croazia, Turchia ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia) rientri sempre più nel quadro dello strumento di preadesione messo a disposizione dalla BEI, strumento che dovrebbe essere esteso progressivamente agli altri potenziali paesi candidati dei Balcani occidentali, in funzione dei progressi da essi realizzati nel processo di adesione.
- (11) Per quanto riguarda i paesi contemplati dall'ENPI, è opportuno che la BEI continui a potenziare le sue attività riguardanti l'area del Mediterraneo, mettendo l'accento sullo sviluppo del settore privato. Al riguardo, è necessaria la cooperazione con i paesi partner per promuovere lo sviluppo del settore privato e incoraggiare la riforma strutturale, in particolare la riforma del settore finanziario, nonché altre misure per favorire le attività della BEI, in particolare per assicurare che la BEI possa emettere obbligazioni nei mercati locali. Per quanto riguarda l'Europa orientale, il Caucaso meridionale e la Russia, è opportuno che la BEI intensifichi le sue attività nei paesi interessati, in linea con condizioni adeguate, conformi ad accordi di alto livello conclusi con il paese in questione su aspetti politici e macroeconomici. In questa regione la BEI dovrebbe finanziare progetti che presentano un interesse significativo per la Comunità nei settori dei trasporti, dell'energia, delle telecomunicazioni e dell'infrastruttura ambientale. La priorità dovrebbe essere data ai progetti da realizzare sulle estensioni dei principali assi della rete transeuropea, ai progetti aventi implicazioni transfrontaliere per uno o più Stati membri e ai progetti importanti che favoriscono l'integrazione regionale tramite l'aumento della connettività. Nel settore ambientale, è opportuno che in Russia la BEI dia priorità ai progetti da realizzare nel quadro del partenariato ambientale della

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1889/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1717/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 1).

